

Dal sovraffollamento all'emergenza Covid-19: la nuova veste dell'esecuzione presso il domicilio della pena detentiva

From overcrowding to Covid-19 emergency: the new role of execution at home of the penalty

Roberta Porchetti

OPEN ACCESS

Double blind peer review

How to cite this article: Porchetti R. (2021). From overcrowding to Covid-19 emergency: the new role of execution at home of the penalty. *Rassegna Italiana di Criminologia*, XV, 4, 344-350.
<https://doi.org/10.7347/RIC-042021-p344>

Corresponding Author: Roberta Porchetti,
email: roberta.porchetti@libero.it

Copyright: © 2021 Author(s). This is an open access, peer-reviewed article published by Pensa Multimedia and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. *Rassegna Italiana di Criminologia* is the official journal of Italian Society of Criminology.

Received: 07/01/2021

Accepted: 23.04.2021

Published: 30.12.2021

Pensa MultiMedia
ISSN 1121-1717 (print)
ISSN 2240-8053 (on line)
[doi10.7347/RIC-042021-p344](https://doi.org/10.7347/RIC-042021-p344)

Abstract

Covid-19 emergency has suddenly upset our life, strongly changing our daily life. Social distance, closure to the outside world, have become the only ways to stem the invisible enemy. What happens in a "world" where the deprivation of freedom is already an obstacle with which you live? How to favour the right distance in an ambience, such as prisons, where presences of ten, exceeds regulatory capacity?

The aim of this work is to deepen the critical issues of the pandemic in the field of detention and the way to deal with it, in particular, by seeing the execution at home, of penalty, a measure that is reinvented in this delicate moment.

Keywords: Covid-19, spacing, prison, overcrowding, home detention.

Riassunto

L'emergenza sanitaria legata al Covid-19, ha improvvisamente stravolto la nostra vita, modificando bruscamente la nostra quotidianità. Il distanziamento sociale, la chiusura al mondo esterno, diventano gli unici strumenti per arginare il nemico invisibile. Cosa accade, invece, in un "mondo", dove la privazione della libertà è già una distanza con cui si convive ogni giorno? Come favorire il giusto distanziamento in un ambiente, come quello carcerario, dove le presenze superano, spesso, la capienza regolamentare?

L'obiettivo del seguente lavoro è quello di voler approfondire le criticità della pandemia in ambito detentivo e gli strumenti per fronteggiarle, avendo particolare riguardo, all'esecuzione presso il domicilio della pena detentiva, una misura che si reinventa in questo delicato momento.

Parole chiave: Covid-19, distanziamento, carcere, sovraffollamento, detenzione domiciliare.

Dal sovraffollamento all'emergenza Covid-19: la nuova veste dell'esecuzione presso il domicilio della pena detentiva

Nel "mondo" carcere

Quello del carcere è sempre stato un mondo complesso, una realtà che, a distanza di tempo, continua a dividere la collettività. Una parte della stessa, crede che nel carcere "risieda l'unica risposta possibile al bisogno di sicurezza dei cittadini" (Campana, 2009, p. 13), voltando le spalle alle criticità che l'ambiente detentivo porta con sé. Molti appaiono indifferenti a quel nuovo "vivere" quotidiano lontano dalla libertà e a tutto ciò che essa racchiude. C'è poi un'altra parte di quella collettività che, invece, quel mondo si offre di conoscerlo, di toccarlo da vicino, avendo la curiosità di capire qualcosa in più della persona, più che del reo, cercando in ambito professionale o più semplicemente volontario, di far parte di quel progetto rieducativo che tanto ha faticato per affermarsi e farsi spazio, tra le più radicate ideologie vendicative e repressive.

Se guardiamo bene, la storia del "penale" può essere, sicuramente, considerata come la storia della fuoriuscita dalla vendetta privata. Infatti, lentamente, ci si discosta dalla vendetta del singolo, da quella della massa, per approdare a un "sistema penale civilizzato" (Sbriccoli, 2008, p.164) che mira alla difesa giuridica delle persone, dei beni e della società. La stessa, come antesignana della moderna pena, ha dominato la scena per molti secoli. La vendetta, in realtà, non si basa sulla giustizia dei codici,

"ma è piuttosto una necessità psicologica, di ristabilire l'equilibrio turbato che sembrerebbe derivare da uno di quei principi fondamentali che regolano la fisica e che governano l'intero universo: ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Archetipo della moderna legalità" (Fichera, 2004, p. 6).

Seneca (1987) la identificava con l'ira, affermando:

Gli altri vizi prendono gli individui, questa è l'unica passione, che talvolta, può prendere tutta la società [...]. Spesso ci si è lasciati prendere dall'ira tutti compatti: uomini e donne, vecchi e bambini, nobili e volgo; subito si corre alle armi e al fuoco, si dichiara guerra ai vicini, o la si porta contro gli stessi concittadini (Seneca, 1987, p. 147).

La vendetta, insomma, "si presenta come la prima, naturale forma di reazione contro il torto arrecato all'individuo" (Santalucia, 1998, p. 427). Essa continua a esercitare il proprio potere anche durante il "Secolo Buio", quello del Medioevo, un'epoca d'inciviltà, barbarie e di "particolarismo giuridico" (Tarello, 1976, p. 28). Quest'ultima espressione rimanda, inequivocabilmente, ad un periodo in cui la mancanza di unitarietà nell'applicazione del diritto, generava violenza ed ingiustizie. Infatti, "in tutta l'Europa la legislazione penale era basata sui principi del-

l'intimidazione e della vendetta" (Razinowicz, 1968, p. 5). La pena ha assunto nel tempo diversi significati, da quello retributivo a quello di prevenzione sia generale che speciale, dove la mera inflizione, l'esigenza di giustizia e l'utilità sociale, si dividono tra teorie assolute e relative della pena (Cattaneo, 1990). Grazie al Dettato Costituzionale prima ed all'entrata in vigore dell'Ordinamento Penitenziario poi, si cerca di recuperare la promozione dell'individuo, la centralità del detenuto, al fine di attuare concretamente la finalità rieducativa (Di Gennaro, Bonomo & Breda, 1976).

L'opportunità di non dimenticarsi di questo "mondo" e di potersi confrontare con tale realtà, rappresenta un terreno privilegiato, per una riflessione sul significato che oggi assume la sanzione penale. La finalità rieducativa, lungi dall'essere uno strumento di emenda morale e di rigenerazione interiore, tende a preparare gradualmente il condannato al ritorno nella comunità sociale. Se di prevenzione si può parlare,

il nostro ordinamento consente, che in rapporto alla funzione della pena possano essere legittimamente perseguiti gli scopi positivi della prevenzione: sul piano generale, essi sono costituiti dal rafforzamento della coscienza sociale intorno ai principi/valori fondamentali su cui si fonda l'ordinamento giuridico; sul piano individuale, dal recupero sociale, beninteso, per il condannato che lo voglia e, comunque, dalla non desocializzazione (Moccia, 1992, p. 109).

Imparare a orientare culturalmente la propria esistenza al rispetto dei valori fondamentali della vita sociale, offre la possibilità di superare quella disfunzione del sistema causata dal reato e dalla violazione della norma che non può, invece, trovare risposta nell'intimidazione o nella neutralizzazione del suo autore (Pagliaro, 1976).

Il sovraffollamento: tra criticità e rimedi

Se la pena non può essere neutralizzazione o mero strumento d'intimidazione, non possiamo, come detto in precedenza, prendere le distanze da alcune problematiche che riguardano il carcere. Ancora oggi ci sono criticità che continuano a ripetersi tra le sue mura e ne occupano pesantemente l'immagine pubblica.

Il primo gennaio del 2007 si contano nelle carceri italiane 39mila detenuti che, al primo marzo del 2010, diventano 67mila, a fronte di una capienza regolamentare di circa 44mila (Ristretti, 2010). I dati sono allarmanti. Una presenza così alta di persone ristrette, crea situazioni d'invivibilità che si esprimono attraverso gesti autolesivi,

eteroaggressivi e spesso, conducono a soluzioni estreme che rappresentano, una negazione nella negazione. Infatti, negare condizioni di vita dignitose, significa perdere, negare se stessi, rispetto ad una realtà che non si è più in grado di portare avanti. Sì, perché quando mancano fattori di resilienza come gli affetti, un buon stato di salute ma, soprattutto, la possibilità di scontare la pena in ambienti rispettosi di quell'umanità costituzionalmente sancita, tutto diventa più difficile da gestire e da sopportare.

Negli ultimi anni, l'esigenza di ridurre i numeri del sovraffollamento in ambito detentivo, ha in qualche modo rappresentato "un aspetto dominante e condizionante per un approccio al tema carcere" (Del Coco, Marafioti & Pisani, 2014, p. 21). Si tratta di un dramma che pur avendo radici risalenti nel tempo, in conformità ad un forte aggravamento che diversi indicatori segnalano, diventa una questione non più rinviabile, come hanno dimostrato le diverse sentenze emesse contro l'Italia, da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Tutto questo ci porta a dover "rivedere quel binomio rudimentale di causa effetto tra logica repressiva e ineluttabilità della soluzione carceraria" (p. 2). Una ricerca condotta nel 2010 da Ristretti Orizzonti, ha preso in considerazione 9 Istituti, nei quali si sono verificati almeno 2 casi di suicidio. È stato evidenziato come, negli stessi, vi fosse un tasso di sovraffollamento medio, pari al 176% a fronte di una media nazionale del 154%. Si tratta di una realtà inaccettabile, che sacrifica il valore inviolabile della dignità umana. La questione viene affrontata nel 2009 dalla Corte EDU, con la sentenza *Sulejmanovic c. Italia* che, per la prima volta, ha condannato il nostro Paese per violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Essa vieta in modo assoluto, la sottoposizione a torture e a trattamenti inumani e degradanti (Eusebi, 2009). Lo "stipare" il detenuto in uno spazio vitale inferiore a 3 mq, costituisce di per sé un trattamento contrario al principio di umanità (Colella, 2011).

Come risolvere tale criticità? Tra le varie soluzioni, oltre ai progetti rivolti all'edilizia penitenziaria, nasce la legge del 26 novembre del 2010 n. 199, che introduce una particolare misura, quella della detenzione domiciliare, per i condannati a pene detentive brevi, non superiori a dodici mesi. Lo spettro dei destinatari, è successivamente esteso, attraverso il d.l. n. 211 del 2011, convertito in l. del 17 febbraio del 2012, n.9, ai soggetti che dovevano scontare non più di 18 mesi (Marinucci, 2000). Gli scopi della misura sono dichiaratamente deflattivi della popolazione carceraria, davanti allo stato di emergenza nazionale che, tuttavia, anche a seguito di tale sentenza, non si appresta a diminuire. Diventa così necessario un nuovo intervento della Corte EDU che, nel 2013, rileva "il carattere strutturale dell'inosservanza del divieto di trattamenti inumani e degradanti" (Della Casa & Giostra, 2020, p. 187). Infatti, l'otto gennaio 2013, la Corte, con la sentenza *Torreggiani*, ha condannato nuovamente il nostro Paese, per aver violato l'art. 3 CEDU, a causa del sovraffollamento carcerario (Tamburino, 2013, p. 11). Rispetto alla precedente condanna, la Corte ha emesso una "sentenza pilota" che, da un lato, ha sospeso tutti i ricorsi dei detenuti

aventi ad oggetto il riconoscimento della violazione patita e, dall'altro, ha concesso allo Stato italiano, il termine di un anno, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza (28 maggio 2013), entro il quale adottare tutte le misure necessarie per porre rimedio a tale situazione (Romoli, 2013).

È in tale clima che si decide di introdurre importanti novità. Infatti, il d.l. n. 78 del 2013, prevede una riduzione di operatività della custodia cautelare in carcere, innalzando da 4 a 5 anni il limite di pena per l'applicabilità della stessa (Della Casa, 2011). Inoltre, si introduce una nuova forma di liberazione anticipata che prevede una detrazione di 75 giorni a fronte dei 45 normalmente previsti, per ogni sei mesi di pena scontata, applicabile fino al 24 dicembre 2015 ed escludendo i soggetti condannati per i reati ostativi, annoverati nell'art. 4*bis* della legge del 26 luglio del 1975, n.354 (Della Bella, 2014).

Oltretutto, nel corso del tempo e alla luce delle criticità evidenziate, viene mantenuta la misura della detenzione domiciliare per le pene detentive brevi. La misura a carattere temporaneo ed emergenziale, sarebbe rimasta in vigore, fino al 31 dicembre 2013 e, di conseguenza, fino "alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario" (Caprioli & Scomparin, 2015, p. 73). La stessa, ha poi acquisito una stabilizzazione attraverso la legge del 21 febbraio del 2014, n.10, ampliando così il novero delle misure alternative alla detenzione. L'articolo 1, della legge n. 199 del 2010 prevede, nello specifico, la possibilità di scontare presso la propria abitazione o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se residua di pena maggiore (Fiorio, 2012). La decisione è attribuita, diversamente dalle altre misure alternative, al Magistrato di Sorveglianza; il procedimento è quello adottato per la concessione in materia di liberazione anticipata di cui all'art. 69 *bis* dell'Ordinamento Penitenziario (Vignera, 2013).

Il comma 2 contiene precise condizioni ostantive alla concessione del beneficio. Infatti, l'esecuzione domiciliare non è applicabile in caso di delitti di particolare allarme sociale previsti dall'art. 4*bis* dell'Ordinamento Penitenziario, tra cui: riduzione in schiavitù, induzione alla prostituzione minorile, pornografia minorile, tratta di persone, violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga o al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Restano esclusi dalla misura i delinquenti abituali, professionali o per tendenza; i soggetti sottoposti al regime di sorveglianza particolare in carcere, ai sensi dell'art. 14*bis* dell'Ordinamento Penitenziario, salvo che sia stato accolto dal Tribunale di Sorveglianza il reclamo disciplinato dall'art. 14*ter*, avverso il provvedimento che lo dispone o lo proroga (Leonardi & Gasperi, 2017). Ulteriori limitazioni riguardano i casi in cui vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga e se sussistano specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti. La misura rimane inaccessibile a fronte della mancanza di un domicilio idoneo ed effettivo (Messina & Spinnato,

2011). Il comma 4 prevede che la Direzione del carcere debba trasmettere al Magistrato di Sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta dalla persona richiedente durante la detenzione, corredata dal verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio. La Direzione dell'Istituto, si avvale del UEPE che, alla presenza di un'istanza di detenzione domiciliare, procede al sopralluogo presso il domicilio indicato dalla persona detenuta, per verificarne l'idoneità e poter proseguire l'espiazione della pena in tale regime. La misura al momento della sua introduzione, era stata valutata come uno strumento capace di poter incidere significativamente sul problema del sovraffollamento, potendosi applicare, secondo una prima previsione, a circa 8.000 detenuti. Nei fatti però, i primi risultati appaiono deludenti, essendo usciti nel primo anno, dal circuito penitenziario ordinario, poco più della metà dei possibili fruitori. Nello specifico, al 30 novembre del 2011, dall'entrata in vigore della legge, sono usciti 3.425 detenuti, tra cui 150 stranieri, 460 usciti dai soli Istituti della Sicilia, 390 nel Lazio e 501 in Lombardia (Del Coco, Marafioti & Pisani 2014). Inizialmente appariva difficile comprendere cosa il legislatore volesse intendere con l'espressione "domicilio idoneo", senza sottovalutare le oggettive difficoltà legate all'istruttoria del procedimento. I dubbi vengono in parte superati grazie alla nota GDAP 0488117-2010 del 29 novembre del 2010 che si appresta a tracciare i contorni dell'attività che deve essere svolta dagli Uffici dell'Esecuzione Penale Esterna. Più dettagliatamente, l'accertamento prevede:

una verifica in loco da parte dell'assistente sociale con la specificazione del rapporto giuridico intercorrente tra condannato e l'abitazione (proprietà, locazione), l'eventuale rapporto di parentela con l'ospitante, l'eventuale presenza della vittima del reato e da ultimo l'acquisizione della disponibilità all'accettazione del soggetto (Fiorentin, 2011, p. 38).

Sulla base di tali requisiti, la misura non ha trovato applicazione nei casi in cui è stato accertato l'inesistenza di un domicilio disponibile, laddove si sia verificato il rifiuto di un familiare ad accogliere il detenuto o nel caso in cui il domicilio, non è apparso idoneo sotto il profilo della sicurezza, poiché ubicato in zone o quartieri a particolare densità criminale. Va considerato, inoltre, che il reale giudizio di idoneità sostanziale del domicilio è rimesso all'apprezzamento del Magistrato di Sorveglianza, un giudizio che deve nutrirsi di altri elementi come le informazioni fornite dalle Forze dell'Ordine e dai dati disponibili, tratti da altri procedimenti del condannato (Pavarini, 2011).

Questi dunque, i primi passi di una misura che, tra incertezze e aspettative, cerca di fornire una soluzione al sovraffollamento ma anche a quella negazione di se stessi, spesso espressione di una strage silenziosa, legata ad ambienti carcerari invivibili e disumani.

Di emergenza in emergenza: le fragilità del carcere al tempo del Covid-19

L'emergenza sanitaria legata al Covid-19, ha negli scorsi mesi, profondamente stravolto il nostro modo di vivere, modificando bruscamente la nostra quotidianità, fino a colpire le nostre più piccole e inconsapevoli gestualità. Il timore del contagio, ha fatto sì che ponessimo delle distanze, alzando delle barriere sulle nostre relazioni. Il distanziamento sociale, la chiusura al mondo esterno, diventano i soli mezzi per arginare il nemico invisibile. Che cosa accade, invece, in quel "mondo" che è già strutturalmente lontano da noi? Come favorire la giusta distanza in un contesto come quello carcerario, dove le presenze superano, spesso, la capienza regolamentare?

La pandemia si è imposta prepotentemente nella nostra vita, ha costretto ognuno di noi ad agire in modo alternativo, razionalizzato, "misurato", attraverso gesti che, pur nella loro mancata spontaneità, appaiono i primi interventi utili per cercare di evitare il contagio. Il Covid-19, improvvisamente, rimette a nudo le fragilità di un'intera società.

Dai dati forniti dal Ministero della Giustizia, al febbraio del 2020, la popolazione carceraria ammontava a 61.230 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 50.931 (www.giustizia.it).

La paura del diffondersi della pandemia all'interno delle mura del carcere, si moltiplica davanti a fattori come la promiscuità, le carenti condizioni igienico-sanitarie e l'elevato numero di detenuti. Bisogna intervenire. Con il d.l. dell'8 marzo 2020 n.11, vengono presi i primi provvedimenti. L'art. 2 comma 8 e 9 dispone che i colloqui con i familiari avvengano solo per via telefonica o da "remoto" e che la concessione dei permessi premio e della semilibertà possa essere sospesa fino al 31 maggio 2020. D'altro canto, la mancanza di una reale percezione di quello che accadeva all'esterno e l'interruzione dei colloqui negli Istituti, ha generato un'emergenza nell'emergenza. Rivolte, evasioni di massa, sezioni devastate da incendi, danno vita a uno scenario surreale di violenza. Bisogna trovare ulteriori risposte in quanto, chiudere ulteriormente il carcere non può essere considerata una soluzione. Le Istituzioni, cercano tra mille difficoltà, di affrontare le numerose criticità generate dalla pandemia. Così l'impellente bisogno di trovare delle risposte, porta a recuperare una misura che, già in precedenza, era diventata, occasione per fronteggiare delicate questioni: l'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive brevi. "La pena costituisce il segno del riaffiorare e del riaffermarsi del valore del giusto, dopo che l'avverarsi del reato ha fatto emergere la possibilità del prevaricante affermarsi dell'ingiusto, nella vita sociale dei fatti" (Ronco, 1996, p. 3). Quindi, è di primaria importanza cercare delle valide soluzioni, soprattutto, in un momento tanto complesso e delicato. Il Covid entra anche in carcere e, contrariamente a chi pensava che lo stesso fosse un luogo sicuro, presto iniziano a diffondersi le prime notizie di contagio tra i detenuti (Marietti, 2020). Così, in tempo di emergenza, la detenzione domiciliare, assume una nuova veste; il Decreto

“Cura Italia” del 17 marzo del 2020, n. 18, apporta delle temporanee modifiche in merito ai presupposti per l’ammissibilità alla misura. Che cosa cambia? Come operare in modo celere ed efficace, per consentire l’obiettivo deflattivo, permettendo il rispetto del distanziamento per chi resta in carcere?

In deroga al disposto dei commi 1, 2 e 4 dell’art. 1 della legge del 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore del presente Decreto e, fino al 30 giugno 2020, sono esclusi da tale misura, fermo restando le precedenti preclusioni, secondo l’art. 123, anche i detenuti nei cui confronti, sia stato redatto un rapporto disciplinare ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. n. 230 del 2000, perché coinvolti in disordini e sommosse, a far data dal 7 marzo 2020. Occorre sottolineare che l’Amministrazione Penitenziaria è impegnata a favorire la definizione più celere possibile delle relative istanze. Infatti, le Direzioni hanno informato in modo capillare la popolazione detenuta sul nuovo Decreto e provveduto a raccogliere le loro richieste. Al fine di garantire il pronto vaglio da parte del Magistrato di Sorveglianza, le istanze, dovranno essere trasmesse, unitamente al verbale di accertamento dell’idoneità ed effettività del domicilio, anche in funzione dell’esigenza di tutelare le persone offese dal reato. Qui si riscontra un’importante novità: la verifica del domicilio, per garantire l’assoluta rapidità, è eseguita dal personale di Polizia Penitenziaria, anche in servizio presso i Nuclei Traduzioni e Piantonamento. Un accertamento che, in clima di emergenza, sostituisce quello effettuato tradizionalmente dall’Esecuzione Pena Esterna. Va evidenziato, inoltre, che i detenuti con pena, anche residua, superiore a 6 mesi, ai sensi del comma 6 dell’art. 123 del d.l. n. 18 del 2020, devono prestare il proprio consenso all’applicazione di dispositivi elettronici di controllo, per fruire della misura liberatoria. “Al 20 maggio le persone andate in detenzione domiciliare durante l’emergenza sanitaria erano 3.379. Di queste, a 975 era stato applicato il braccialetto elettronico” (Antigone, 2020).

Dopo un breve periodo in cui sembrava che la situazione pandemica fosse migliorata, lo scorso ottobre si ricade nell’emergenza. I numeri dei contagi diventano nuovamente preoccupanti: una seconda ondata che non risparmia il carcere. Sono nuovamente sospesi i colloqui con i familiari ma non solo, anche quelle attività che prevedevano l’ingresso di volontari, formazione professionale, che costituiscono un valido supporto per i detenuti, per vivere la propria quotidianità in modo costruttivo. Ancora una volta bisogna a fare i conti con la necessità del distanziamento, incompatibile con il persistente problema del sovraffollamento.

Il “Decreto Ristori” del 28 ottobre 2020, n.137, interviene in materia penitenziaria con soluzioni che ripropongono, alcuni interventi, già adottati nel corso della prima “ondata” epidemica e che dovevano rimanere in vigore fino al 30 giugno 2020. Gli articoli 28, 29 e 30 del Decreto, introducono, con vigenza limitata fino al 31 dicembre 2020, misure straordinarie e urgenti volte a favorire la concessione per i ristretti di alcuni benefici extra-murari. Il Decreto prevede, ad esempio, licenze premio ai condannati semiliberi, consentendo il superamento

del limite massimo di 45 giorni l’anno (art. 28). Si ricorre nuovamente all’esecuzione domiciliare delle pene detentive non superiori a 18 mesi. Infatti, con l’art. 30 del Decreto, rubricato “Disposizioni in materia di detenzione domiciliare”, torna in vigore la particolare disciplina della detenzione domiciliare riservata alle pene detentive di breve durata, già sperimentata con il Decreto “Cura Italia” e che, al pari delle altre misure menzionate, aveva terminato la propria operatività il 30 giugno 2020.

Si tratta, anche in questo caso, di una norma a carattere temporaneo, introdotta con finalità prevalentemente deflative. La detenzione domiciliare “Covid-19”, trova fondamento nella volontà del legislatore, di semplificare al massimo il procedimento in tale complesso periodo.

La disciplina contenuta nell’art.30 rinvia, in generale, alla misura “madre”, disciplinata dalla legge n. 199 del 2010, le cui disposizioni si applicano a quella di nuova introduzione in quanto compatibili (comma 8, art. 30), ad eccezione dei commi 1, 2 e 4. Il “Decreto Ristori” conferma in 18 mesi, il limite di pena massimo per accedere al beneficio. Il comma 2, introduce dettagliate preclusioni che, in parte ricalcano quelle della legge 199/2010, in parte invece evidenziano nuovi limiti, escludendo dall’area di operatività, anche i reati di “maltrattamenti contro familiari o conviventi” (572 c.p.) e “atti persecutori” (art. 612bis c.p.), condotte criminose che spesso si consumano tra le mura domestiche, nel contesto familiare, rendendo inopportuno che il condannato possa scontare proprio in quel domicilio la pena (Dolcini & Gatta, 2020).

Il Decreto decide di mettersi alle spalle gli eventi legati alle rivolte della prima ondata. Infatti, nella disciplina di nuova introduzione, scompare il riferimento esplicito ai disordini e alle sommosse verificatisi in diversi Istituti di Pena nei primi giorni dell’emergenza Covid-19, riferendosi genericamente ai detenuti che nell’ultimo anno siano stati sanzionati disciplinarmente per le infrazioni di partecipazione o promozione di disordini o sommosse, evasione o fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori previsti dai numeri dagli articoli 18, 19, 20 e 21 del D.P.R. 230 del 2000. Con finalità deterrente, vengono esclusi dal beneficio i soggetti nei cui confronti, dall’entrata in vigore del Decreto verrà redatto, anche solo rapporto disciplinare (art. 81, comma 1) perché ritenuti promotori o compartecipi di sommosse e disordini. Infine, resta l’applicazione dei dispositivi elettronici di controllo, resi disponibili per i singoli istituti penitenziari, per coloro che devono scontare una pena, anche residua, superiore a 6 mesi (Gianfilippi, 2020). Importanti preclusioni riguardano, in particolare, i soggetti condannati per i reati previsti dall’art. 4bis dell’Ordinamento Penitenziario:

Rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui agli articoli 416 bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare

l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'art. 12, comma 1 lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione" (Gazzetta Ufficiale, 2020).

Tutte le disposizioni contenute nell'art. 30 si applicano ai detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione della misura entro il 31 dicembre del 2020.

Le fragilità, che stiamo vivendo in questo periodo, sono sicuramente amplificate in ambito detentivo; le difficoltà e le paure che in carcere hanno un eco più forte, non possono esimersi dall'evidenziare delle criticità che, anche con i dovuti sforzi, continuano ad aleggiare tra le sbarre, nonostante l'adozione di tale misura. Se i punti di forza possono ravvisarsi nella potenzialità deflattiva della detenzione domiciliare "Covid-19" e nell'apparente snellimento e celerità procedurale per la sua applicazione, molte restano le perplessità. Tra queste emerge la polemica concernente il residuo pena superiore a 6 mesi ed entro i 18, che prevede l'applicazione del braccialetto elettronico, che viene dismesso nel momento in cui il residuo di pena da scontare scenda sotto i 6 mesi. Perché tale discriminazione? Può veramente un soggetto con pena superiore a 6 mesi avere maggior rischio di fuga rispetto ad uno che deve scontare una pena residua minore? Oltretutto, l'esiguo numero dei braccialetti elettronici a disposizione ed i tempi per il loro reperimento, rallenta ulteriormente la concessione della misura a una buona fetta di detenuti. Perché dunque, porre tale limite, in un momento così complesso, quando la misura originariamente prevista dalla legge n. 199 del 2010 non prevede l'applicazione del dispositivo elettronico? Altre perplessità sembrano riguardare l'accertamento del domicilio che durante l'emergenza, è attribuito al personale di Polizia Penitenziaria. Lo stesso si riduce per celerità, alle informazioni strettamente necessarie, a un mero resoconto del domicilio idoneo, della presenza di utenze necessarie collegate. Il sopralluogo così avviato, nella sua eccezionalità e rapidità, può davvero dare la percezione, in assenza di altre notizie legate al contesto familiare, circa la reale volontà della persona di voler accogliere il detenuto? O piuttosto la volontà del familiare diventa qualcosa di scontato, un consenso di circostanza, che cela invece pressioni del detenuto? Tutto ciò non va sottovalutato, vista l'importanza degli accertamenti che in generale sono svolti dagli assistenti sociali, che sulla base delle indagini socio familiari avviate per altre misure o altre motivazioni, hanno già, rispetto al detenuto richiedente, una visione più esaustiva di alcune dinamiche familiari; aspetto non trascurabile, soprattutto se pensiamo che le ultime restrizioni si estendono ai reati di maltrattamenti e atti persecutori. Infine, bisogna soffermarsi sulla terminologia utilizzata dal legislatore che, nell'ultimo Decreto, esclude dalla misura i detenuti che nell'ultimo anno sono stati sanzionati per i fatti previsti dai numeri 18, 19, 20, 21 dell'art. 77 del

regolamento di esecuzione e quelli che, dal momento dell'entrata in vigore dello stesso, sia stato redatto rapporto disciplinare per disordini e sommosse. L'utilizzo del termine "rapporto" e non di "sanzione", nel secondo caso, sembrerebbe introdurre un'ulteriore restrizione, perché ricadrebbe anche su situazioni in cui il soggetto è stato rapportato indipendentemente dall'esito dello stesso. Anche l'espressione "entro l'anno", crea perplessità, in quanto considerato un lasso di tempo troppo ampio ed inadeguato rispetto allo stato di emergenza ed il rischio a cui sono sottoposti gli Istituti di Pena. (Santaniello, 2020).

Secondo i dati del Ministero della Giustizia, al 30 novembre 2020 sono 28.925 i detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari per adulti ai sensi della legge n.199/2010 e successive modifiche, dall'entrata in vigore della stessa (www.giustizia.it). Si tratta di numeri importanti; tuttavia, non si può non considerare che le ultime limitazioni poste dalle misure emergenziali, finiscono con il rendere vano gli sforzi attuati, sacrificando l'esigenza deflattiva di una misura che si reinventa ma con tanti interrogativi che rischiano di far disperdere inutilmente energie, risorse umane ed economiche, riducendo la possibilità di fruire della stessa oltre quelle preclusioni ragionevolmente previste.

Conclusioni

In merito a quanto analizzato, pare giusto sottolineare che in ogni ambito della vita sociale e, non di meno, in quello detentivo c'è ancora molto da fare. In molti casi più che inventarsi nuove soluzioni, basterebbe applicare in modo efficiente quello che normativamente è già presente. Davanti ai numerosi problemi del carcere, non possiamo pensare, di intervenire o di accendere i riflettori solo nelle emergenze. Ci sono strumenti già disponibili. Basti pensare ad esempio, alle misure alternative previste dall'Ordinamento Penitenziario. Quest'ultime, ancora oggi guardate da una parte della collettività con sospetto, diffidenza e travisate in una non-pena, sono invece da considerarsi "una parte integrante del sistema dell'esecuzione penale, di cui rappresentano una componente essenziale" (Della Casa & Giostra, 2020, p. 149).

Non sempre, chi ha commesso un reato, possiede una vocazione rieducativa, tuttavia, non può non essere preso in considerazione un diritto del condannato a una rivalutazione sul protrarsi della pretesa punitiva, laddove si registri una positiva progressione nel proprio percorso detentivo e trattamentale. È evidente che la flessibilità della risposta sanzionatoria e il modo di punire in modo alternativo, non possono prescindere da fondamentali requisiti per l'ammissibilità e concessione delle misure stesse. Bisogna però, imparare a superare l'idea dell'ineluttabilità della pena. Come detto nelle prime righe di questo lavoro, la pena non è vendetta, non è repressione e il carcere non può essere considerato il luogo in cui contenere e tenere lontani tutti i mali del mondo. Le misure alternative possono diventare occasione per scardinare la convinzione dell'immutabilità sanzionatoria e per avviare un graduale

rientro nel contesto sociale. Le stesse, se adottate con regolarità, senza impigiarsi in un groviglio di tempi e burocrazia senza fine, possono contribuire significativamente a una riduzione delle persone recluse. Ad esse vanno aggiunte necessarie iniziative di carattere strutturale della pena, rispetto al lavoro esterno, i rapporti con le famiglie: “un complesso di interventi che sono improcrastinabili” (Musco, 2020).

La vita in carcere lascia inevitabilmente dei segni profondi. “Il lavoro di rieducazione deve portare la persona detenuta a “ripensarsi” attraverso lo scorrere del tempo, cioè nel presente, nel passato e nel futuro” (Mancaniello, 2017, p. 368). Non è tra le fragilità, le criticità e le contraddizioni del “mondo” carcere che chi ha sbagliato, può imparare a essere una persona libera.

Riferimenti Bibliografici

- Associazione Antigone (2020). *Salute, tecnologie, spazi, vita interna il carcere alla prova della fase 2*. Retrieved August, 10, 2020, from: <http://www.antigone.it>
- Campana, D. (2009). *Condannati a delinquere? Il carcere e la recidiva*. Milano: FrancoAngeli.
- Caprioli, F. & Scomparin, L. (2015). *Sovrappollamento carcerario e diritti dei detenuti: Le recenti riforme in materia di esecuzione della pena*. Torino: Giappichelli.
- Cattaneo, M.A. (1990). *Pena, diritto e dignità umana. Saggio sulla filosofia del diritto penale*. Torino: Giappichelli.
- Colella, A. (2011). La giurisprudenza di Strasburgo, 2008-2010, il divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti, art. 3 CEDU. *Dir. pen. cont. Riv. trim.*, 223.
- Del Coco, R. Marafioti, L. & Pisani N. (2014). *Emergenza carceri, radici remote e recenti soluzioni normative*. Torino: Giappichelli.
- Della Casa, F. & Giostra, G. (2020). *Manuale di diritto penitenziario*. Torino: Giappichelli.
- Della Bella, A. (2014). *Emergenza carceri e sistema penale: i decreti legge del 2013*. Torino: Giappichelli.
- Della Casa, F. (2011). Approvata la legge svuota carceri, un altro pannicello caldo per l'angosciante piaga del sovrappollamento carcerario. *Dir. pen. proc.*, 5.
- Di Gennaro, G., Breda R., & La Greca G. (1997). *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*. Milano: Giuffrè.
- Dolcini, V.E., & Gatta, G.L. (2020). *Carcere, coronavirus, decreto 'cura Italia': a mali estremi, timidi rimedi*. Retrieved March, 20, 2020, from <http://www.sistemapenale.it/opinioni/carcere-coronavirus-decreto-cura-italia-a-mali-estremi-timidi-rimedi>.
- Dova, M. (2013). Torreggiani c. Italia, un barlume di speranza nel sistema sanzionatori. *Rivista italiana diritto e procedura penale*, 2, 948.
- Eusebi, L. (2009). Ripensare le modalità e le risposte ai reati traendo spunto dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 19 giugno 2009 Sulejmanovic c. Italia. *Cass. pen.*, 4938.
- Fichera, A. (2004). *Breve storia della vendetta: arte, letteratura, cinema: la giustizia originaria*. Roma: Castelvecchi.
- Fiorentin, F. (2011). *Emergenza carceri. Tutte le novità del D.L. 22 dicembre 2011, n. 211*. Milano: Giuffrè.
- Fiorio, C. (2012). Sovrappollamento e tensione detentiva. *Dir. pen. proc.*, 3.
- Gazzetta Ufficiale (2020). Retrieved October, 28, 2020, from: <https://www.gazzettaufficiale.it/2020/10/28/269>
- Gianfilippi, F. (2020). *Il Decreto legge Ristori e le carceri*. Retrieved November, 1, 2020, from <http://www.ristretti.org/il-decreto-legge-ristori-e-le-carceri>.
- Leonardi, M. & Gasperi, M. (2017). *La detenzione domiciliare*. Torino: Giappichelli.
- Mancaniello, M.R. (2017) La professionalità educativa in ambito penitenziario:l'educatore e il suo ruolo pedagogico. *Studi sulla formazione*, 20, 2.
- Marietti, S. (2020). Retrieved May 22, 2020, from <https://www.il-fattoquotidiano.it/2020/05/22/il-carcere-al-tempo-del-coronavirus-la-situazione-dietro-le-sbarre-resta-critica>.
- Marinucci, G. (2000). Il sistema sanzionatorio tra collasso e prospettive di riforma. *Riv. it. dir. proc. pen.*, 160.
- Messina, S. D., & Spinnato, G. (2011). *Manuale breve. Diritto Penale*. Milano: Giuffrè.
- Ministero della Giustizia, from <https://www.giustizia.it/giustizia/it>
- Moccia, S. (2006). *Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.
- Musco, S. (2020). Retrieved December, 19, 2020, from <https://www.ildubbio.news/2020/12/19/cosi-il-carcere-non-regge-lappello-del-neo-presidente-della-consulta-giancarlo-coraggio>.
- Pagliaro, A. (1976). Gli aspetti giuridici della prevenzione. *Ind. pen.*, 5.
- Pavarini, G. (2011). *L'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno, relazione all'incontro di studio organizzato dal C.S.M. Roma, 15.2.2011*.
- Razinowicz, L. (1968). *Ideologia e criminalità: uno studio del delitto nel suo contesto storico e sociale*, trad. it., a cura di F. Ferracuti. Milano: Giuffrè.
- Ristretti (2008) from http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/2008/dossier_suicidi.
- Romoli, F. (2013). Il sovrappollamento carcerario in Italia quale violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti. A prima lettura della sentenza pilota Torreggiani. *Giur. It.*, 5, 1187.
- Santaniello, P. (2020). Retrieved April, 4, 2020, from: <http://www.opinio.juris.it/emergenza-carceraria-covid-19>.
- Santalucia, B. (1998). *Dalla vendetta alla pena*. Torino: in Storia Romana I.
- Seneca, L. A. (1987). *De Ira, Dialogorum libri. I dialoghi*. III, 2, 2-3. Traduzione di Nino Marziano. Milano: Mursia.
- Sbriccoli, M. (2008). Giustizia criminale. In AA.VV., *Lo Stato moderno in Europa*. Bari: Laterza.
- Tamburino, G. (2013). La sentenza Torreggiani e altri, della Corte di Strasburgo. *Cass. Pen*, fasc. 1, 11.
- Tarello G. (1976). *Storia della cultura giuridica moderna, vol. I: Assolutismo e codificazione del diritto*. Bologna: Il Mulino.
- Vignera, G. (2013). Considerazioni sulla natura dell'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive brevi. *Riv. pen.*, 136.